

STATUTO

TITOLO I

NATURA E FINALITA' DEL CIF

Art. 1 - Il Centro Italiano Femminile è un'Associazione di donne che opera in campo civile, sociale e culturale per contribuire alla costruzione di una democrazia solidale e di una convivenza fondata sul rispetto dei diritti umani e della dignità della persona secondo lo spirito e i principi cristiani.

Art. 2 - Il CIF svolge azione di presenza e di partecipazione assumendo i valori della democrazia nelle strutture e nell'azione. E' soggetto autonomo rispetto ai partiti politici e a qualsiasi altro movimento. Stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni, enti e associazioni sia pubbliche che private per il perseguimento delle finalità associative.
Il CIF è un'associazione senza fini di lucro.

Art. 3 - Il CIF si propone come proprie finalità di:

- a) contribuire alla crescita e allo sviluppo delle persone e delle singole comunità in ordine alla vita sociale, culturale e politica;
- b) operare per il raggiungimento di una cultura e di una democrazia paritaria in cui sia pienamente riconosciuta la dignità della donna;
- c) promuovere la presenza e la partecipazione delle donne alla vita delle istituzioni, sensibilizzando l'opinione pubblica sui problemi della condizione femminile;
- d) operare affinché sia superata ogni forma di discriminazione e sia svolta una politica di pari opportunità;
- e) collaborare affinché siano garantiti i diritti di tutti i soggetti sociali nel rispetto dei principi costituzionali;
- f) agire nelle sedi opportune con tutte le iniziative possibili in favore della famiglia e dei suoi valori.

Art. 4 - Il CIF attua le proprie finalità:

- a) promuovendo e attuando un'azione di presenza e di sensibilizzazione nei riguardi delle istituzioni e dell'opinione pubblica in ordine ai problemi fondamentali della giustizia, della libertà, della solidarietà e della pace;
- b) sollecitando le donne a prendere coscienza dei problemi della condizione femminile, di situazioni e istanze civili e politiche al fine di proporre e attuare opportuni interventi;
- c) collaborando con organismi pubblici e privati italiani ed europei, internazionali ed esteri per contribuire a elaborare e proporre soluzioni in ordine ai problemi della vita, della famiglia, del lavoro, dell'ambiente, dell'informazione, dello sviluppo e di ogni altra questione che riguardi la realizzazione di una convivenza solidale e democratica;
- d) svolgendo un'azione di approfondimento e di diffusione di tematiche di interesse sociale, etico, culturale e politico alla luce del Magistero della Chiesa, proposte attraverso la continua ricerca di competenza e di mediazione storica.

Per conseguire i propri fini istituzionali il CIF:

- a) promuove iniziative di studio, di ricerca e di formazione;
- b) attua attività di volontariato e servizi sociali e culturali come espressione di pluralismo;
- c) stipula convenzioni con istituzioni pubbliche e private.

Art. 5 - Possono aderire al CIF tutte le donne che ne condividono l'ispirazione, ne accettano le finalità e contribuiscono in forme diverse alla loro realizzazione.

Si aderisce al CIF facendone domanda e versando la quota associativa annuale.

L' appartenenza al CIF è comprovata dal possesso della carta d'adesione rilasciata dalla presidenza nazionale; viene a cessare in seguito a dimissioni o per provvedimento motivato del consiglio nazionale.

L'attività delle aderenti è volontaria e gratuita.

Tutte le aderenti hanno diritto di voto attivo e passivo.

Art. 6 - Per la realizzazione delle finalità associative il CIF predispone strumenti idonei per promuovere la comunicazione e l'informazione e per sostenere le aderenti nell'impegno di formazione in ordine agli obiettivi da raggiungere.

Art. 7 - Il CIF può svolgere qualsiasi attività diretta alla realizzazione dei propri fini istituzionali. Può inoltre promuovere la costituzione di enti aventi o non aventi personalità giuridica diretti alla realizzazione dei medesimi fini istituzionali o ad alcuni settori specifici di interessi e bisogni comunque compatibili con le finalità istituzionali del Centro.

La promozione di tali enti deve avere l' autorizzazione del consiglio nazionale del CIF, il quale può prevedere forme e modi di coordinamento dell' attività e delle iniziative dei singoli enti con l'attività e le iniziative di altre strutture che si richiamano ai principi del CIF.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

Art. 8 - Il CIF attua le proprie finalità attraverso le seguenti forme organizzative:

- a) gruppo di base;
- b) gruppo per interventi specifici;
- c) coordinamenti.

GRUPPO DI BASE

Art. 9 - L' unità operativa di base è il gruppo formato dalle aderenti per particolari problemi ed obiettivi da realizzare secondo esigenze e interessi di carattere territoriale.

Art. 10 – Perché il gruppo sia validamente costituito è necessario il riconoscimento dell'organo territorialmente competente.

Art. 11 - In ogni gruppo le aderenti costituiscono l'assemblea del gruppo, che è l'organo deliberante dell'attività del gruppo per gli obiettivi che intende realizzare in attuazione delle finalità associative. L'assemblea elegge una responsabile con compiti di rappresentanza.

Art. 12 - Il gruppo:

- a) promuove e attua iniziative e servizi scegliendo gli obiettivi concreti dell' azione;
- b) si impegna per ottenere da parte delle istituzioni risposte ai problemi della comunità;
- c) promuove il dialogo e la collaborazione tra le aderenti e con istituzioni e associazioni.

GRUPPO PER INTERVENTI SPECIFICI

Art. 13 - Possono costituirsi ed essere coordinati sul territorio gruppi per la realizzazione di particolari servizi o attività che hanno come punto di riferimento i valori e le Finalità del CIF e che scelgono di operare secondo le linee indicate anche in Regolamenti o specifici Statuti approvati dal consiglio nazionale.

COORDINAMENTI

Art. 14 - Per sviluppare particolari settori di attività possono costituirsi coordinamenti provinciali, regionali o nazionali composti da rappresentanti delle aderenti impegnate in gruppi per interventi dello stesso tipo o fra di loro collegabili.

COORDINAMENTO GIOVANI

Art. 15 - In ambito comunale, provinciale, regionale, nazionale si costituiscono gruppi o coordinamenti di giovani aderenti che, pur partecipando all'attività dei gruppi di base o per interventi specifici si propongono di operare per la propria formazione sociale e politica e per contribuire alla soluzione di particolari problemi attinenti alla condizione giovanile.

TITOLO III

STRUTTURE ORGANIZZATIVE

Art. 16 - Il CIF si struttura in CIF comunale, provinciale, regionale, nazionale.

Tutti i CIF si impegnano ad attuare le finalità di cui all'art. 3.

Il CIF nazionale ha il compito di garantire - nel quadro delle previsioni del presente Statuto - il perseguimento delle finalità e dei principi che qualificano il Centro Italiano Femminile, ne determinano l'identità e ne caratterizzano il ruolo e l'azione.

Art. 17 - Ciascuna struttura del CIF nonché ciascun gruppo per interventi specifici o coordinamento può valersi degli effetti di leggi che possano riguardare l'attuazione delle finalità associative, adeguando, ove necessario, il proprio ordinamento alle indicazioni di tali normative anche attraverso l'adozione di un apposito regolamento che va approvato dal consiglio nazionale.

CIF COMUNALI

Art. 18 . Il CIF comunale promuove e coordina l'attività associativa di competenza comunale.

Art. 19 - I CIF comunali si strutturano:

1) nei comuni con un solo gruppo in:

a - Assemblea comunale;

b - Presidenza comunale;

2) nei comuni con più gruppi in:

a - Assemblea comunale;

b - Consiglio comunale;

c - Presidenza comunale.

Art. 20 - L'assemblea comunale è l'organo deliberante del CIF comunale. Esso è costituito da tutte le aderenti al CIF comunale.

Art. 21 - L'assemblea comunale ha il compito di:

- a) individuare gli obiettivi e stabilire gli orientamenti per l'attività di rilevanza comunale;
- b) verificare l'attuazione delle linee programmatiche e del lavoro svolto;
- c) eleggere ogni tre anni il consiglio comunale nei comuni con più gruppi o la presidenza comunale nei comuni con un solo gruppo;
- d) eleggere le rappresentanti delle aderenti al congresso provinciale e regionale in misura percentuale del numero delle aderenti.

Tra le rappresentanti delle aderenti dovrà essere eletta una rappresentante del coordinamento giovani nonché una rappresentanza dei gruppi per interventi specifici e dei coordinamenti.

Art. 22 - L'assemblea comunale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e tutte le volte che lo ritiene necessario almeno un terzo delle aderenti. Si riunisce ogni tre anni per eleggere la presidenza comunale nei comuni con un solo gruppo o il consiglio comunale nei comuni con più gruppi.

Art. 23 - Il consiglio comunale è composto da:

- a) rappresentanti delle responsabili dei gruppi di base;
- b) rappresentanti delle responsabili dei gruppi per interventi specifici e dei coordinamenti;
- c) rappresentanti delle aderenti;
- d) rappresentante del coordinamento (o gruppo) giovani.

Il numero delle consigliere viene stabilito dal consiglio comunale uscente in relazione al numero delle aderenti.

Art. 24 - Il consiglio comunale è organo deliberante nell'ambito delle linee programmatiche e di azione stabilite dal congresso ed è organo di coordinamento, di servizio e di sollecitazione delle attività.

Art. 25 - Il consiglio comunale ha il compito di:

- a) rappresentare il CIF comunale e svolgere azione di presenza locale in relazione all'ente comunale;
- b) eleggere la presidenza comunale tra i propri membri;
- c) promuovere la più ampia partecipazione delle aderenti alla vita democratica;
- d) promuovere riunioni periodiche delle aderenti e iniziative a carattere comunale;
- e) promuovere e riconoscere la costituzione dei gruppi di base, per interventi specifici e dei coordinamenti sostenendone l'attività;
- f) promuovere il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con realtà associative;
- g) convocare annualmente l'assemblea comunale ogni qual volta un terzo delle aderenti lo richieda.

Art. 26 - Il consiglio comunale dura in carica tre anni e si riunisce almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che un terzo delle componenti lo richieda.

Art. 27 - La presidenza comunale è composta dalla presidente, dalla vice presidente, da 1 a 6 consigliere, dalla tesoriera e dalla segretaria. La segretaria è nominata dalla presidente, e se non è membro eletto partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

La tesoriera è nominata, su una terna di nominativi proposti, dalla presidente e se non è membro eletto partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 28 – Nei comuni con più gruppi la presidenza comunale ha il compito di dare esecuzione alle delibere del consiglio comunale.

Essa provvede alla soluzione di particolari problemi di competenza del consiglio comunale che rivestano carattere di urgenza, riferendone alla prima seduta del consiglio stesso.

Nei comuni con un solo gruppo la presidenza comunale assume anche i compiti del consiglio comunale.

La presidenza dà annualmente relazione sulle attività svolte nel proprio ambito di competenza all'assemblea e al consiglio comunale.

CIF PROVINCIALI

Art. 29 - Il CIF provinciale promuove e coordina l'attività associativa di competenza provinciale.

Art. 30 - I CIF provinciali si strutturano in:

- a) Congresso provinciale;
- b) Consiglio provinciale;
- c) Presidenza provinciale.

Art. 31 - Il congresso provinciale è l'organo deliberante del CIF provinciale.

Esso è costituito dalle:

- a) presidenti comunali e dalle rappresentanti delle aderenti elette nelle assemblee comunali in misura percentuale delle aderenti di ogni comune con diritto di voto e di parola;
- b) dai membri del consiglio provinciale con diritto di parola.

Art. 32 - Il congresso provinciale ha il compito di:

- a) individuare gli obiettivi e stabilire gli orientamenti per l'attività di competenza provinciale;
- b) verificare l'attuazione delle linee programmatiche e del lavoro svolto;
- c) eleggere ogni tre anni il consiglio provinciale;
- d) eleggere ogni tre anni le delegate al congresso nazionale in misura percentuale ai comuni costituiti nella provincia, nonché le rappresentanti delle presidenti comunali in misura percentuale al numero dei comuni.

Tra le rappresentanti al congresso nazionale dovrà essere eletta una rappresentante del coordinamento giovani e di ogni altro coordinamento nonché dei gruppi per interventi specifici.

Art. 33 - Il congresso provinciale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e tutte le volte che un terzo dei componenti lo ritiene necessario. Si riunisce ogni tre anni per eleggere il consiglio e le rappresentanti delle aderenti al congresso nazionale.

Art. 34 - Il consiglio provinciale è organo deliberante nell' ambito delle linee programmatiche e di azione stabilite dal congresso ed è organo di coordinamento tra i CIF Comunali, di servizio e di sollecitazione delle attività.

Art. 35 - Il consiglio provinciale è composto da rappresentanti delle aderenti e delle presidenti comunali. Il numero delle consigliere viene stabilito dal consiglio provinciale uscente in relazione al numero delle aderenti della provincia.

Tra le rappresentanti delle aderenti dovrà esserci una rappresentante del coordinamento provinciale giovani ed una rappresentanza dei coordinamenti.

Membro di diritto è la presidente comunale del capoluogo di provincia.

Art. 36 - Il consiglio provinciale ha il compito di:

- a) rappresentare il CIF provinciale e svolgere azione di presenza in relazione all'ente locale provinciale;
- b) eleggere la presidenza provinciale tra i propri membri;
- c) promuovere la costituzione dei CIF comunali e sostenerne l'azione anche attraverso iniziative a carattere provinciale;
- d) promuovere e riconoscere la costituzione di gruppi per interventi specifici e dei coordinamenti provinciali;
- e) promuovere il dialogo e la collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con altre realtà associative;
- f) convocare annualmente e, ogni qualvolta un terzo dei CIF comunali lo richiama, il congresso provinciale;

Art. 37 - Il consiglio provinciale dura in carica tre anni e si riunisce almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che, almeno un terzo dei componenti, ne faccia richiesta.

Art. 38 - La presidenza provinciale eletta dal consiglio provinciale tra i propri membri è composta dalla presidente, da una o due vice presidenti, da una a sei consiglieri, dalla segretaria e dalla tesoriera.

La segretaria è nominata dalla presidente e se non è membro eletto partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

La tesoriera è nominata, su una terna di nominativi proposti, dalla presidente e se non è membro eletto partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 39 - La presidenza provinciale ha compiti esecutivi nei confronti delle delibere del consiglio provinciale, cui risponde del proprio operato.

Provvede alla soluzione di particolari problemi di competenza del consiglio provinciale che rivestano carattere di urgenza, sottoponendoli a ratifica del consiglio stesso alla prima seduta.

Offre consulenza ove è necessario ai CIF comunali in ordine a particolari servizi. Dà annualmente relazione dell'attività svolta nel proprio ambito di competenza al congresso e al consiglio provinciale nonché al consiglio nazionale.

CIF REGIONALI

Art. 40 - Il CIF regionale promuove e coordina l'attività associativa di competenza regionale.

Art. 41 - I CIF regionali si strutturano in:

- a) Congresso regionale;
- b) Consiglio regionale;
- c) Presidenza regionale.

Art. 42 - Il congresso regionale è l'organo deliberante del CIF regionale.

Esso è costituito dalle:

- a) presidenti comunali e rappresentanti delle aderenti elette nei congressi comunali con diritto di voto e di parola;
- b) presidenti provinciali con diritto di parola.

Nella regione autonoma della Val d' Aosta esso è composto dalle presidenti comunali e rappresentanti delle aderenti elette nei congressi comunali.

Art. 43 - Il congresso regionale ha il compito di:

- a) individuare gli obiettivi e stabilire gli orientamenti per le attività di rilevanza regionale;

- b) verificare l'attuazione delle linee programmatiche e del lavoro svolto;
- c) eleggere ogni tre anni il consiglio regionale e le rappresentanti dei coordinamenti regionali al congresso nazionale;
- d) eleggere ogni tre anni le rappresentanti dei CIF comunali al congresso nazionale;

Art. 44 - Il congresso regionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno e tutte le volte che un terzo dei componenti lo ritiene necessario. Si riunisce ogni tre anni per eleggere il consiglio.

Art. 45 - Il consiglio regionale è composto dalle presidenti provinciali e da rappresentanti delle presidenti comunali e delle aderenti. Il numero delle consigliere viene stabilito dal consiglio regionale uscente in relazione ai CIF provinciali e comunali della regione.

Tra le rappresentanti delle aderenti dovrà esserci una rappresentante del coordinamento giovani, nonché una rappresentanza dei coordinamenti regionali.

Il consiglio regionale della regione autonoma della Val d' Aosta è composto da tutte le presidenti comunali e dalle rappresentanti delle aderenti. Il numero delle consigliere viene stabilito dal consiglio regionale uscente in relazione al numero dei CIF comunali e delle aderenti della regione.

Art. 46 - Il consiglio regionale è organo deliberante nell'ambito delle linee programmatiche e di azione stabilite dal congresso regionale.

E' organo di servizio e di stimolo nei confronti dei CIF provinciali in riferimento alle attività di competenza regionale.

Nella regione autonoma Val d'Aosta è organo di servizio e di stimolo nei confronti dei CIF comunali.

Art. 47 - Il consiglio regionale ha il compito di:

- a) rappresentare il CIF regionale e svolgere azione di presenza in relazione all'Ente locale regionale;
- b) eleggere tra i propri membri la presidenza regionale;
- c) promuovere e attuare iniziative a carattere regionale in ordine a problemi di competenza dell'Ente locale regionale;
- d) promuovere la costituzione di gruppi per interventi specifici e di coordinamenti nonché occasioni di confronto tra i CIF della Regione;
- e) promuovere il dialogo e la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private e altre realtà associative;
- f) convocare annualmente, e ogni qual volta un terzo dei CIF provinciali lo richieda, il congresso regionale.

Il consiglio regionale della regione autonoma Val d' Aosta ha altresì tutti i compiti e le competenze proprie dei CIF provinciali.

Art. 48 - Il consiglio regionale dura in carica tre anni e si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni volta che almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.

Art. 49 - La presidenza regionale, eletta dal consiglio regionale tra i propri membri, è composta dalla presidente, da una o due vice presidenti, dalla segretaria, dalla tesoriera e da 1 a 6 consigliere.

La segretaria è nominata dalla presidente; se non è membro eletto partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

La tesoriera viene nominata, su una terna di nominativi proposti, dalla presidente e se non è membro eletto partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 50 - La presidenza regionale ha compiti esecutivi nei confronti delle delibere del consiglio regionale a cui risponde del proprio operato.

Provvede alla soluzione di particolari problemi di competenza del consiglio regionale che rivestano

carattere di urgenza riferendone alla prima seduta del consiglio stesso.

La presidenza regionale dà annualmente relazione dell'attività svolta nel proprio ambito di competenza al congresso e al consiglio regionale nonché al consiglio nazionale.

CIF NAZIONALE

Art. 51 - Il CIF nazionale promuove e coordina l'attività associativa sul territorio nazionale

Art. 52 - Il CIF nazionale si struttura in:

- a) Congresso nazionale;
- b) Consiglio nazionale;
- c) Presidenza nazionale.

Art. 53 - Il congresso nazionale è il massimo organo deliberante del CIF.

Esso è costituito da:

- a) le presidenti provinciali con diritto di voto e di parola;
- b) le delegate rappresentanti delle aderenti e delle presidenti comunali elette in misura percentuale nei congressi provinciali con diritto di voto e di parola;
- c) i membri del consiglio nazionale con diritto di parola;
- d) le presidenti regionali con diritto di parola;
- e) le rappresentanti dei coordinamenti regionali con diritto di parola;
- f) le collaboratrici della presidenza nazionale incaricate di particolari lavori o esperte in determinati problemi con diritto di parola;
- g) il responsabile dell'organo di stampa del CIF con diritto di parola.

Art. 54 - Il congresso nazionale ha il compito di:

- a) individuare obiettivi e priorità per l'attività associativa stabilendo gli orientamenti generali;
- b) verificare l'attuazione delle linee programmatiche e del lavoro svolto;
- c) eleggere ogni tre anni i membri del consiglio nazionale.

Il congresso nazionale si riunisce ogni tre anni in via ordinaria, in via straordinaria ogni qual volta un terzo delle componenti lo ritiene necessario.

Art. 55 - Il consiglio nazionale è organo deliberante nell'ambito delle linee programmatiche stabilite dal congresso, ed è altresì organo di coordinamento, di servizio e di sollecitazione nei confronti dei CIF.

Art. 56 - Esso è composto da:

- a) le presidenti regionali;
- b) rappresentanti delle presidenti provinciali;
- c) rappresentanti delle presidenti comunali;
- d) rappresentanti delle aderenti.

Tra le rappresentanti dovrà esserci una rappresentante del coordinamento giovani e dei coordinamenti nazionali.

Membro di diritto è il responsabile dell'organo di stampa.

Art. 57 - Il consiglio nazionale ha il compito di:

- a) rappresentare il CIF su piano nazionale;
- b) eleggere fra i propri membri la presidenza nazionale;
- c) programmare e diffondere le linee dell'attività associativa;
- d) sostenere e coordinare l'attività dei CIF affinché sia coerente alle scelte del congresso nazionale;

- e) promuovere dialogo e collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con altre realtà associative;
- f) coordinare l'attività dei gruppi e dei coordinamenti a carattere nazionale;
- g) proporre e approvare Statuti e Regolamenti di enti di cui all'art. 7 e 13 del presente Statuto prevedendo forme e modi di coordinamento dell'attività e delle iniziative degli stessi affinché siano coerenti con l'attività e l'iniziativa di altre strutture che si richiamano ai principi del CIF.

Art. 58 - Il consiglio nazionale dura in carica tre anni e si riunisce quattro volte l'anno e tutte le volte che almeno un terzo dei suoi membri ne faccia richiesta.

Art. 59 - La presidenza nazionale è composta dalla presidente, da una o due vice-presidenti, dalla segretaria, dalla tesoriera e da un numero di consiglieri che va da 3 a 9. Membro di diritto è il responsabile dell'organo di stampa.

La segretaria è nominata dalla presidente e qualora non è membro eletto partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

La tesoriera è nominata, su una terna di nomi proposti, dalla presidente e se non è membro di presidenza partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

Art. 60 - La presidenza nazionale ha compiti esecutivi nei confronti delle delibere del consiglio nazionale a cui risponde del proprio operato.

La presidenza pertanto:

- a) predispone e dà attuazione a programmi inerenti alle delibere stesse;
- b) offre consulenza ai CIF, ove necessario, in ordine a particolari servizi e attività;
- c) dà ogni tre anni relazione sulle attività svolte in ambito nazionale al congresso nazionale;
- d) provvede alla soluzione di particolari problemi di competenza del consiglio nazionale che rivestano carattere di urgenza sottoponendoli a ratifica del consiglio stesso alla prima seduta;
- e) ha compiti di consulenza nei confronti dei servizi esistenti in sede periferica e si preoccupa di redigere, anche sulla base delle relazioni ricevute dai vari CIF periferici, la relazione da presentare al congresso nazionale.

MEMBRI COOPTATI

Art. 61 - 1 consigli comunali, provinciali, regionali e nazionale possono cooptare da 1 a 5 membri esperti in particolari settori o problemi.

I membri cooptati partecipano ai lavori del rispettivo consiglio senza diritto di voto.

Il mandato dei membri cooptati può durare quanto quello dell'organo di cui sono chiamati a far parte o essere limitato al periodo per il quale è richiesta la collaborazione.

RAPPRESENTANZA

Art. 62 - La presidente di ogni CIF rappresenta presso l'opinione pubblica e le istituzioni nei diversi ambiti territoriali le scelte e le posizioni associative nonché gli orientamenti e le istanze della propria base.

RINNOVABILITÀ DEL MANDATO

Art. 63 - La presidente del CIF nelle varie strutture dura in carica 3 anni e non può essere riconfermata per più di un triennio consecutivo. Si può derogare la norma per un ulteriore triennio se lo decidono i 4/5 dei membri del rispettivo consiglio.

INCOMPATIBILITÀ

Art. 64 - La carica di presidente nazionale, nonché di membro della presidenza nazionale è incompatibile con incarichi di Governo, con il mandato parlamentare, nonché con cariche in partiti politici e nei sindacati; sono altresì incompatibili con incarichi di presidenza in altre associazioni.

Art. 65 - Le cariche di presidente nazionale, regionale, provinciale e comunale, sono incompatibili a pari livello con incarichi di rappresentanza politica nelle istituzioni e con cariche nei partiti politici e nei sindacati o in altre associazioni.

Art. 66 - Le cariche di presidente del CIF nazionale, regionale, provinciale, comunale sono incompatibili con quelle di presidente CIF di altro ambito territoriale.

Art. 67 . In tutti i CIF il rapporto di lavoro dipendente è incompatibile con le cariche elettive. In caso di elezione la dipendente dovrà optare tra il rapporto di lavoro e la carica,

ORGANO DI STAMPA

Art. 68 - Il CIF ha un organo di stampa: "Cronache e Opinioni" che viene inviato a tutte le aderenti. La testata può essere variata con delibera del consiglio nazionale.

CONSULENTE ECCLESIASTICO

Art. 69 - In tutti i CIF è presente un consulente nominato dall'autorità ecclesiastica competente su proposta della presidenza. Il consulente può essere riconfermato per non più di tre trienni consecutivi salvo eccezioni. Il consulente ha il compito di contribuire alla formazione religiosa e spirituale delle aderenti e a sostenerne l'impegno di autentica laicità cristiana secondo i principi del Vangelo e del Magistero della Chiesa.

TITOLO IV

AUTONOMIA GIURIDICA E FINALITÀ UNITARIE

AUTONOMIA GIURIDICA

Art. 70 - Ciascun CIF comunale, provinciale e regionale, così come il CIF nazionale - nel quadro dei principi fissati dal presente statuto e in aderenza alle finalità che caratterizzano l' azione del CIF nei diversi ambiti territoriali - stabilisce i modi per lo svolgimento della propria azione e predispone i mezzi per l'attuazione degli scopi istituzionali con piena autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria. In difetto di diverse previsioni del presente Statuto si applicano a ciascun CIF comunale, provinciale e regionale, nonché al CIF nazionale, anche in sede di rapporti reciproci, le norme di cui agli artt. 36 e segg. cod. civ.

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICO-FINANZIARI

Art. 71 - Ciascun CIF comunale, provinciale e regionale, così come il CIF nazionale, coerentemente con la propria configurazione giuridica, può essere titolare di beni, mobili e immobili, e può essere

parte di qualunque rapporto giuridico con i terzi.

Art. 72 - Ogni CIF, con l'autonomia amministrativa ed economico-finanziaria di cui al successivo art. 80, trae nelle forme giuridiche consentite, i mezzi occorrenti alla propria attività dalle quote delle aderenti, da contributi a titolo di concorso nelle spese per servizi resi, da finanziamenti per servizi resi, da proventi derivanti da attività da esso gestite o controllate, da entrate di carattere patrimoniale, da donazioni manuali e da ogni altra sovvenzione o emolumento diretto ai fini istituzionali del Centro. Ogni CIF locale versa un contributo per il funzionamento dei CIF a più ampia azione territoriale e concorre economicamente alle attività di quei CIF che svolgono azione in ambito territoriale più limitato.

Art. 73 - Non sono ammesse intestazioni a persone fisiche di beni mobili e immobili appartenenti ai CIF.

Art. 74 - In caso di scioglimento per qualsiasi causa di un singolo CIF locale i beni di questo, ove il relativo consiglio prima dello scioglimento non ne abbia deliberato il trasferimento ad un altro CIF della medesima regione, vengono devoluti, ferma la responsabilità del CIF disciolto e dei suoi rappresentanti per gli atti compiuti, al CIF di ambito territoriale più ampio che li destinerà per servizi civico-sociali della comunità locale del CIF disciolto.

Art. 75

a) La presidente nazionale rappresenta legalmente il CIF nei rapporti con i terzi per tutte le questioni aventi carattere nazionale e per tutte le attività del CIF nazionale. Nella sua qualità essa può anche riscuotere somme e rilasciare quietanze. In caso di sua assenza o di impedimento viene sostituita da un membro della presidenza delegato dalla presidenza stessa.

b) La presidente regionale, la presidente provinciale, la presidente comunale hanno la rappresentanza legale dei rispettivi CIF nell'ambito delle attività svolte da ciascun CIF, nella loro qualità esse possono anche riscuotere somme e rilasciare quietanze. In caso di assenza o impedimento le presidenti vengono sostituite da un membro delle rispettive presidenze delegate dalle presidenze stesse.

GESTIONE DEI BENI E BILANCI

Art. 76 - Gli organi deliberanti dei singoli CIF - assemblea comunale nei comuni con un solo gruppo, consiglio comunale, consiglio provinciale, consiglio regionale, consiglio nazionale, nonché dei gruppi per interventi specifici laddove questo fosse previsto nei rispettivi regolamenti - a seguito di convocazione da parte delle rispettive presidenti, effettuata a norma del regolamento, approvano - ciascuno per il rispettivo ambito di incidenza - il bilancio preventivo annuale prima dell'inizio dell'esercizio e il bilancio consuntivo entro tre mesi dalla fine dell'esercizio stesso.

Il bilancio d'esercizio coincide con l'anno solare.

Art. 77 - E' compito delle presidenze comunali, provinciali, regionali e nazionale redigere annualmente il bilancio economico preventivo e consuntivo dell'attività sottoponendolo all'approvazione dei rispettivi consigli e nei CIF comunali composti da un solo gruppo all'approvazione dell'assemblea.

Art. 78 - Ogni presidenza dà esecuzione nell'ambito di azione che compete al singolo CIF, alle decisioni assunte dal consiglio comunale, provinciale, regionale o nazionale e riguardanti in particolare, i bilanci, gli atti di gestione, la tenuta della contabilità, i rapporti con il personale, i rapporti con i terzi e comunque qualsiasi attività relativa alla gestione, amministrazione e utilizzazione dei beni del rispettivo CIF.

In caso di urgenza la presidenza può prendere le necessarie deliberazioni anche relativamente ai

rapporti con i terzi, salvo ratifica del consiglio nel termine di 60 giorni.

La presidenza autorizza la legale rappresentante a stare in giudizio davanti a qualsiasi organo giudiziario o amministrativo.

Art. 79 - Qualsiasi atto che comporti assunzione di obbligazioni o responsabilità di natura finanziaria e non sia stato già previsto in sede di bilancio preventivo deve essere previamente autorizzato, con apposita delibera verbalizzata, dal rispettivo consiglio (comunale, provinciale, regionale, nazionale),

Art. 80 - Ciascun CIF (comunale, provinciale, regionale, nazionale) gode di autonomia amministrativa ed economico-finanziaria, nell'ambito della propria sfera di incidenza e in aderenza alla propria configurazione giuridica, di guisa che, nello svolgimento della propria attività, attuata attraverso i rispettivi organi, esso non impegna in alcun modo, sul piano amministrativo, economico o finanziario gli altri CIF maggiore o minore che sia il loro ambito di incidenza territoriale.

Potranno godere altresì di autonomia amministrativa ed economico-finanziaria anche i coordinamenti nazionali e regionali ed i gruppi per interventi specifici, qualora questo sia previsto nello specifico Regolamento o Statuto predisposto ed approvato dal consiglio nazionale.

FUNZIONI DI CONTROLLO E SANZIONI

Art. 81 - Nell'ambito di ciascun CIF comunale, provinciale, regionale o nazionale, devono essere previsti uno o più revisori dei conti eletti dai rispettivi consigli.

Ai revisori dei conti spetta di verificare la regolare formazione e tenuta dei bilanci, dell'amministrazione e della contabilità da parte della presidenza e degli organi esecutivi dei singoli CIF e di denunciare ogni eventuale omissione o manchevolezza riscontrata, sia al consiglio del rispettivo CIF, disponendone la convocazione anche in via d'urgenza, sia al consiglio nazionale.

Art. 82 - Al consiglio nazionale - ferma l'autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria dei singoli CIF locali - è devoluto un generale potere di verifica della legittimità formale degli atti compiuti, a livello deliberativo od esecutivo, dai singoli CIF locali, del rispetto dei fini istituzionali del Centro e di tutela del buon nome del CIF. In questo quadro, mentre è esclusa ogni forma preventiva di autorizzazione e di assenso al compimento di singoli atti, imputabili ai singoli CIF locali, il consiglio nazionale potrà sia direttamente a mezzo di verifiche periodiche eseguite da propri delegati o esperti qualificati muniti di espressa delega, sia a seguito della comunicazione promossa ai sensi dell'art. 81 o da un singolo componente di un consiglio del CIF comunale, provinciale, regionale, nazionale effettuare tutti i possibili controlli successivi, sugli atti imputabili ai singoli CIF, al fine di vagliarne la legittimità formale, la rispondenza ai fini istituzionali del Centro e la funzionale destinazione all'attuazione dei principi ispiratori e delle scelte di fondo del CIF.

Ove il consiglio nazionale accerti manchevolezza, irregolarità, violazione delle norme di legge o statutarie ovvero compimento di atti idonei a ledere il buon nome del CIF o a conculcarne i principi ispiratori, potrà deliberare una delle sanzioni previste dal Regolamento.

Art. 83 - L' annesso Regolamento fa parte integrante del presente Statuto.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Statuto entra in vigore dopo 90 giorni dall' approvazione del Regolamento redatto dal consiglio nazionale a cui viene conferita espressa delega.

Le norme riguardanti le elezioni degli organi collegiali dei singoli CIF entreranno in vigore all'atto delle relative scadenze statutarie.

Il consiglio nazionale potrà prevedere tempi massimi per l'attuazione dei relativi adempimenti.

REGOLAMENTO

TITOLO I

NATURA E FINALITA' DEL CIF
(confronta artt. 1/7 dello Statuto)

ADESIONE

Art. 1 - Chi intende aderire al CIF fa domanda al CIF comunale; ove questo non sia costituito, al CIF provinciale o al CIF nel cui ambito ritiene di poter svolgere la propria attività. Con la richiesta di adesione l'interessata dichiara espressamente di conoscere lo Statuto dell'associazione, di dividerne l'ispirazione e le finalità e di volersi impegnare ad attuarle. Su proposta del consiglio del CIF cui è stata fatta richiesta, viene rilasciata la carta di adesione dal CIF nazionale. L'adesione comporta la corrispondenza di una quota annuale di partecipazione e si rinnova salvo espressa rinuncia da parte dell'interessata o revoca motivata da parte del CIF nazionale dietro indicazione o sentito il parere del consiglio del CIF di appartenenza o nel cui ambito venga svolta l'attività.

Art. 2 - Ogni aderente è membro effettivo del gruppo nel quale ha ricevuto la carta di adesione pur potendo partecipare all'attività di più gruppi.

ATTIVITA'

Art. 3 - L'associazione che non ha fini di lucro svolge ogni attività ritenuta idonea al raggiungimento degli scopi istituzionali. Vi rientrano le attività civico-sociali, di promozione culturale e politica, di formazione permanente e specifica, di studio e di ricerca, di assistenza, di servizi educativi, di formazione professionale.

Art. 4 - Ogni CIF stabilisce rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private e con gli Enti (locali) presenti sul territorio in cui opera. Pertanto:

- partecipa a commissioni, consulte, gruppi di lavoro, comitati di gestione e ad ogni altro organismo previsti dalle leggi;
- interviene con proposte, sollecitazioni e iniziative di verifica nei diversi ambiti e momenti della vita istituzionale e pubblica;
- si impegna nella promozione di azioni positive in favore delle donne nel quadro di una politica di pari opportunità;
- attua iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per l'affermazione dei valori democratici e solidaristici.

Il CIF inoltre:

- A)** - Promuove attività di formazione globale e specifica delle aderenti;
- svolge attività di studio e di ricerca per la migliore conoscenza della realtà storica e territoriale sotto il profilo sociologico, giur. ridico, politico, culturale;
- promuove la difesa dell'ambiente e per la formazione di una coscienza ecologica.

B) - Si impegna per il riconoscimento e la crescita della soggettualità politica e sociale della famiglia e svolge iniziative per il rispetto dei suoi diritti e in favore dei suoi bisogni;

- promuove, istituisce e gestisce servizi sociali ed educativi quali: consultori familiari, asili nido, scuole materne, ricreatori, soggiorni di vacanza e case per ferie, servizi di assistenza ai disadattati, case di accoglienza per gli anziani, attività ricreative e centri di formazione sociale, servizi per i portatori di handicap, ecc.;

- svolge attività di prevenzione del disagio minorile nonché della tossicodipendenza.

C) - Svolge attività promozionali attinenti il diritto allo studio e la formazione dei giovani organizzando servizi di pre e dopo scuola e iniziative di recupero per ragazzi che hanno abbandonato la scuola;

- si impegna per il riconoscimento del valore della differenza e della parità uomo-donna nella scuola;

- promuove la formazione di operatori, di animatori e di docenti;

- attua convegni, corsi residenziali, centri di servizio culturale, attività di documentazione, di stampa, ecc..

D) - Promuove e gestisce attività di formazione professionale collaborando con istituzioni ed enti italiani ed europei.

Art. 5 - Nel promuovere la costituzione degli enti di cui all'art. 7 dello Statuto, il CIF curerà che negli statuti sia contenuto l'esplicito riferimento alle finalità associative secondo le linee programmatiche nazionali e che siano previsti chiari criteri di garanzia per la salvaguardia dei beni patrimoniali.

Tali criteri possono così sintetizzarsi:

a) appartenenza maggioritaria al CIF delle associate e costituenti;

b) presenza maggioritaria del CIF negli organismi decisionali;

c) svolgimento anche tramite il CIF dei compiti istituzionali;

d) intestazione al CIF delle quote e azioni, e previsione di una riserva di quote al CIF nazionale a garanzia dei CIF locali;

e) devoluzione dei beni, secondo le indicazioni dello Statuto del CIF, in caso di scioglimento;

f) esplicito riferimento all'art. 49 del presente regolamento, secondo il quale vanno trasmessi al CIF nazionale i bilanci preventivi e consuntivi degli enti promossi dai CIF locali.

L'autorizzazione di cui all'art. 7, terzo comma dello Statuto, sarà data, previa verifica del rispetto dei criteri menzionati, dal consiglio nazionale che potrà prevedere di volta in volta forme e modi di coordinamento.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE

(confronta artt. 8/15 dello Statuto)

GRUPPO DI BASE

Art.6 - Il Gruppo di base si costituisce con almeno 7 aderenti ad iniziativa del CIF comunale o delle aderenti;

- opera in ambito territoriale di pertinenza comunale: quartiere, circoscrizione, comprensorio, ecc.;

- indirizza la propria attività alla soluzione di problemi o al perseguimento di obiettivi inerenti interessi o esigenze di ambito comunale;

- si riunisce almeno una volta al mese e ogni qual volta sia necessario.

Qualora il CIF comunale non fosse costituito, il gruppo di base è riconosciuto dal CIF provinciale nel cui territorio il gruppo intende operare.

Qualora in un comune le aderenti non raggiungano il numero di 7 , queste possono aderire ad un gruppo comunale territorialmente più vicino. Perché il gruppo sia validamente costituito è necessario il riconoscimento dell' organo territorialmente competente.

Assemblea di gruppo

Art.7 - L'assemblea di gruppo è costituita da tutte le aderenti.

Il programma delle attività del gruppo, nell'ambito delle linee programmatiche del CIF, viene proposto, discusso ed approvato dalle aderenti riunite in assemblea.

L'assemblea del gruppo si riunisce almeno due volte l'anno per la programmazione e la verifica delle attività; una volta ogni tre anni per l'elezione della responsabile e ogni qual volta sia necessario o lo richieda almeno un terzo delle aderenti.

Il programma delle attività deliberato dall'assemblea e le relazioni da essa approvate devono essere inviate, nel caso in cui il gruppo non coincida con il CIF comunale, al CIF comunale di appartenenza.

L'assemblea viene convocata dalla responsabile di gruppo dieci giorni prima della data fissata.

Responsabile di gruppo

Art. 8 - La responsabile eletta coordina le attività del gruppo, convoca le riunioni almeno una volta al mese e le assemblee almeno due volte l'anno, rappresenta il gruppo nei rapporti interni dell'Associazione, rappresenta il gruppo per l'attività svolta, nei rapporti con le istituzioni e le altre realtà sociali per delega espressa della presidente del CIF comunale, relaziona dell'attività del gruppo nell'assemblea comunale.

Autofinanziamento

Art. 9 - Per lo svolgimento delle proprie attività il gruppo mette in atto con creatività idonee iniziative di autofinanziamento .

GRUPPO PER INTERVENTI SPECIFICI

Art. 10 - Il gruppo per interventi specifici si costituisce con almeno 7 aderenti ad iniziativa del CIF nel cui ambito dovrà operare o delle aderenti. Indirizza la propria attività alla realizzazione di particolari obiettivi. Se tali obiettivi superano le dimensioni comunali il riconoscimento di esso è di competenza del CIF provinciale; se superano le dimensioni provinciali il riconoscimento spetta al CIF regionale; se superano le dimensioni regionali il riconoscimento è di competenza del CIF nazionale.

Esso svolge la propria azione nell'ambito delle linee programmatiche del CIF in cui opera.

Per la rappresentanza interna ed esterna, nonché per quanto riguarda l'assemblea ed il rapporto con il CIF di competenza, valgono le norme del gruppo di base.

Se il gruppo opera in base a normative previste da determinate leggi che richiedono particolari requisiti organizzativi può operare anche in forza di un regolamento o di uno Statuto ad hoc approvato dal consiglio nazionale.

COORDINAMENTI

Art. 11 - I coordinamenti, composti da rappresentanti delle aderenti impegnate in gruppi per interventi dello stesso tipo e fra loro collegabili, vengono promossi ad iniziativa dei consigli comunali, provinciali, regionali e nazionale, qualora nel proprio ambito territoriale esistano più gruppi impegnati in attività analoghe per cui si ritiene opportuno costituire collegamenti di attività, scambio di

esperienze, studi e approfondimenti comuni e individuare una strategia comune.

Nei coordinamenti l'assemblea è costituita da tutte le responsabili di gruppi che svolgono attività tra loro simili.

L'assemblea stabilisce le modalità dell'attività dei coordinamenti e nomina una propria responsabile con funzione di coordinamento.

Nei diversi ambiti territoriali in cui i coordinamenti sono costituiti, la responsabile di ogni coordinamento partecipa ai rispettivi congressi elettivi nelle liste delle aderenti con l'indicazione del particolare settore di attività in cui opera.

Coordinamenti nazionali

Art. 12 - Il consiglio nazionale uscente stabilisce quali coordinamenti nazionali dovranno essere rappresentati nel consiglio nazionale. Le rappresentanti dei coordinamenti nel consiglio nazionale saranno elette sulla base di una lista formata da candidate dai vari coordinamenti.

Coordinamento nazionale delle Presidenti regionali

Art. 13 - Tra i coordinamenti nazionali assume un ruolo particolare sotto il profilo delle scelte organizzative e programmatiche il Coordinamento nazionale delle presidenti regionali, formato dalle presidenti regionali e dalla presidenza nazionale. Tale coordinamento ha inoltre il compito di vagliare i criteri che i consigli regionali propongono al consiglio nazionale per stabilire la percentuale della rappresentanza democratica nei vari organismi nonché i criteri di formazione delle liste per i congressi. Esso viene convocato dalla presidente nazionale ordinariamente una volta l'anno.

Coordinamenti giovani

Art. 14 - I gruppi delle giovani aderenti vengono promossi ad iniziativa dei consigli comunali, provinciali, regionali e nazionale qualora nel proprio ambito territoriale vi siano giovani che lo richiedano.

Analogamente vengono costituiti i coordinamenti di giovani aderenti qualora nel proprio ambito territoriale esistano più gruppi per cui si ritiene opportuno costituire collegamenti di attività, scambio di esperienze, studi ed approfondimenti comuni e comunque individuare una strategia comune.

Art. 15 - I gruppi e i coordinamenti di giovani aderenti hanno il compito di:

- a) conoscere opportunità e ambiti istituzionali di presenza per favorire la partecipazione civile e politica dei giovani;
- b) promuovere la più ampia partecipazione delle giovani alla vita associativa;
- c) studiare problemi e attuare iniziative per sensibilizzare le istituzioni e l'opinione pubblica alle istanze dei giovani;
- d) promuovere occasioni di incontro e di dialogo con giovani di altre associazioni;
- e) sostenere l'attività dei gruppi che si occupano di problematiche giovanili e che svolgono particolari servizi;
- f) occuparsi dell'inserimento delle giovani che si avvicinano per la prima volta al CIF attraverso incontri ed ogni altra iniziativa.

Art. 16 - Valgono per i gruppi e i coordinamenti delle giovani aderenti le norme riguardanti rispettivamente i gruppi per interventi specifici e i coordinamenti.

Art. 17 - Nei diversi ambiti territoriali in cui i gruppi e i coordinamenti sono costituiti la responsabile di ogni gruppo e coordinamento partecipa ai rispettivi congressi elettivi nelle liste delle aderenti con

relativa qualifica.

TITOLO III

STRUTTURE ORGANIZZATIVE (confronta artt.16/69 dello Statuto)

CIF COMUNALI

Art. 18 - L'attività associativa di competenza comunale consiste nell'attuazione di iniziative di carattere sociale, culturale e politico nell'ambito del territorio comunale; nella promozione dei gruppi di base comunali e dei gruppi per interventi specifici; nella promozione di aggregazioni di donne residenti nel comune dove il CIF opera.

Il CIF comunale, qualora lo si ritenga necessario, può svolgere tramite le proprie aderenti servizi anche in strutture ubicate fuori del territorio comunale.

Assemblea comunale

Art. 19 - L'assemblea comunale è costituita da tutte le aderenti dei gruppi di base e dei gruppi per interventi specifici.

Nei comuni con un solo gruppo valgono le norme relative all'assemblea di gruppo. La responsabile eletta in tale sede peraltro assumerà i compiti ai sensi di Statuto della presidente comunale. L'assemblea dovrà eleggere anche una vicepresidente e una o più consigliere. Per la nomina della segretaria e della tesoriera valgono le norme dei CIF comunali con più gruppi.

L'assemblea eleggerà altresì le rappresentanti delle aderenti al congresso provinciale e al congresso regionale.

La presidenza comunale assume anche i compiti del consiglio comunale e per l'adempimento dei relativi si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Nei comuni con più gruppi l'assemblea dovrà essere convocata almeno 20 giorni prima della data fissata.

Consiglio comunale

Art. 20 - Il consiglio comunale è costituito per un terzo da responsabili dei gruppi di base, di intervento specifico e dei coordinamenti e per due terzi tra da aderenti.

Il consiglio comunale elegge tra i propri membri la presidente comunale, una vice presidente e da 1 a 6 consigliere con votazioni distinte a scrutinio segreto.

Individua e programma le attività da svolgere per l'adempimento dei propri compiti è convocato almeno 15 giorni prima della data fissata.

Presidenza Comunale

Art. 21 - La presidente comunale ha a tutti gli effetti la rappresentanza del CIF comunale. Essa convoca la presidenza almeno una volta al mese e redige, sentiti gli altri membri della presidenza, l'ordine del giorno delle riunioni e la relazione annuale delle attività svolte da riferire al consiglio comunale. Tutti i membri di presidenza devono partecipare attivamente all'attuazione del programma del CIF comunale contribuendo ciascuno con le proprie specifiche competenze al buon andamento

dell' Associazione.

La vice presidente sostituisce la presidente ogni qual volta sia necessario e quando siano a lei delegati particolari compiti.

La segretaria collabora con la presidenza in tutto quanto riguarda i rapporti con i gruppi e con le aderenti impegnate in particolari compiti, nella regolare convocazione degli organi collegiali e nella redazione dei verbali relativi.

La tesoriere collabora con la presidenza in tutto quanto riguarda l'aspetto economico-amministrativo dell'attività dell' Associazione. Tiene i contatti con il revisore dei conti e con eventuali esperti in materia economico-fiscale che di volta in volta la presidenza riterrà opportuno contattare.

Particolari compiti potranno essere di volta in volta delegati dalla presidenza comunale ad alcune consigliere o a responsabili di gruppi di base o per interventi specifici i quali dovranno riferire alla presidenza stessa.

CIF PROVINCIALI

Art.22 - L'attività associativa di competenza provinciale consiste nel promuovere le finalità associative in ambito provinciale; nella promozione di CIF comunali e di gruppi per interventi specifici in ambito provinciale o, che comunque interessano le aderenti al CIF provinciale. Svolge azione di collegamento tra i CIF comunali della provincia e di studio e di approfondimento di tematiche interessanti i CIF comunali in rapporto alle competenze dell'ente Provincia e di sostegno per la formazione delle aderenti. Attua servizi di carattere sociale, culturale e politico in ambito provinciale. Il CIF provinciale, qualora lo si ritenga necessario, può anche svolgere attività di servizio in strutture ubicate fuori dalla provincia.

Congresso Provinciale

Art.23 - Il congresso provinciale, costituito a norma dell' art. 31 dello Statuto, è convocato almeno 30 giorni prima della data fissata.

Consiglio Provinciale

Art. 24 - Il consiglio provinciale è composto da rappresentanti delle presidenti comunali in misura di un terzo e da rappresentanti delle aderenti in misura di due terzi.

La presidente comunale del capoluogo di provincia è membro di diritto, e non rientra nella percentuale richiesta per stabilire il numero delle consigliere.

Il consiglio provinciale elegge tra i propri membri la presidente provinciale, una vice presidente e da 1 a 6 consigliere con votazioni distinte a scrutinio segreto. Programma le attività da svolgere per l' adempimento dei propri compiti secondo le linee individuate dal congresso.

Il consiglio provinciale è convocato almeno 20 giorni prima della data fissata.

Presidenza Provinciale

Art. 25 - La presidente provinciale ha la rappresentanza del CIF provinciale. Essa convoca la presidenza almeno una volta al mese, redige, sentiti gli altri membri della presidenza, l'ordine del giorno delle riunioni e la relazione annuale delle attività svolte da riferire al consiglio provinciale.

Tutti i membri della presidenza devono partecipare attivamente all'elaborazione e all'attuazione del programma del CIF provinciale contribuendo ciascuno con le proprie specifiche competenze al buon andamento dell' Associazione.

La vice presidente sostituisce la presidente ogni qual volta sia necessario e quando siano a lei delegati particolari compiti.

La segretaria collabora con la presidenza per tutto quanto riguarda i rapporti con i CIF comunali e con le aderenti impegnate in particolari compiti, nella regolare convocazione degli organi collegiali e nella redazione dei relativi verbali.

La tesoriera collabora con la presidenza per tutto quanto riguarda l'aspetto economico-amministrativo dell'attività dell' Associazione; tiene i contatti con i revisori dei conti e con eventuali esperti in materia economico-fiscale che di volta in volta la presidenza riterrà opportuno contattare.

Particolari compiti potranno essere di volta in volta delegati dalla presidenza provinciale ad alcune consigliere o a responsabili di gruppi di base o per interventi specifici i quali dovranno riferire alla presidenza stessa.

CIF REGIONALI

Art. 26 - L'attività associativa di competenza regionale consiste nella promozione delle finalità associative in ambito regionale, nella promozione dei CIF provinciali, dei gruppi per interventi specifici e dei coordinamenti, nell'attuazione di iniziative di carattere sociale, culturale e politico in ambito regionale. Il CIF regionale qualora lo si ritenga necessario può anche svolgere servizi in strutture ubicate fuori della propria regione.

Congresso Regionale

Art. 27 - Il congresso regionale, costituito a norma dell'art. 42 dello statuto, viene convocato almeno trenta giorni prima della data fissata.

Consiglio Regionale

Art. 28 - Il consiglio regionale è composto per un terzo da rappresentanti delle presidenti comunali e per due terzi dai rappresentanti delle aderenti. Fanno parte di diritto le presidenti provinciali delle regioni.

Nel consiglio regionale della Regione Autonoma Val d' Aosta fanno parte di diritto tutte le presidenti comunali.

Il consiglio regionale elegge tra i propri membri la presidente regionale, una o due vice presidenti e da 1 a 6 consigliere con votazioni distinte a scrutinio segreto. Programma le attività da svolgere per l'adempimento dei propri compiti.

Il consiglio regionale è convocato almeno 15 giorni prima della data fissata.

Presidenza Regionale

Art. 29 - La presidente regionale ha la rappresentanza del CIF regionale. Essa convoca la presidenza almeno una volta al mese, redige, sentiti gli altri membri della presidenza, l'ordine del giorno delle riunioni e la relazione annuale delle attività svolte da riferire al consiglio regionale. Tutti i membri di presidenza devono partecipare attivamente all'attuazione del programma del CIF regionale contribuendo ciascuno con le proprie specifiche competenze al buon andamento dell' Associazione.

La vice presidente sostituisce la presidente ogni qual volta sia necessario e quando siano a lei delegati particolari compiti.

La segretaria collabora con la presidenza per tutto quanto riguarda i rapporti con i CIF provinciali, con i gruppi per interventi specifici, con i coordinamenti regionali e con le aderenti impegnate in particolari compiti, alla regolare convocazione degli organi collegiali e alla relazione dei relativi verbali.

La tesoriera collabora con la presidenza per tutto quanto riguarda l'aspetto economico-amministrativo dell'attività dell' Associazione. Tiene i contatti con i revisori dei conti e con eventuali esperti in materia economico-fiscale che di volta in volta la presidenza riterrà opportuno contattare.

Particolari compiti potranno essere di volta in volta delegati dalla presidenza regionale ad alcune consigliere o a responsabili di gruppi per interventi specifici le quali dovranno riferire alla presidenza stessa.

CIF NAZIONALE

Art.30 - L'attività associativa di competenza nazionale consiste nella promozione ed attuazione delle Finalità associative su tutto il territorio nazionale, nella promozione dei CIF locali, dei gruppi per interventi specifici e dei coordinamenti nazionali, nell'attuazione di iniziative di carattere sociale, culturale e politico nell'ambito del territorio nazionale. Ha rapporti con enti e istituzioni nazionali nonché con istituzioni europee e internazionali.

Congresso Nazionale

Art. 31 - Il congresso nazionale, costituito a norma dell'art. 53 dello Statuto, è convocato almeno tre mesi prima della data fissata. La convocazione straordinaria, obbligatoria anche ogni qual volta un terzo delle componenti lo richiama ufficialmente in forma scritta, dovrà essere effettuata almeno 30 giorni prima della data fissata.

Consiglio Nazionale

Art. 32 - Il Consiglio nazionale è composto da tutte le presidenti regionali, da 9 rappresentanti delle presidenti provinciali (3 per il nord, 3 per il centro e 3 per il sud), da 9 rappresentanti delle presidenti comunali (3 per il nord, 3 per il centro, 3 per il sud), da un numero di rappresentanti delle aderenti stabilito dal consiglio nazionale e dalle rappresentanti dei coordinamenti nazionali.

Membro di diritto è la responsabile dell' organo di stampa.

Il consiglio nazionale elegge fra i propri membri la presidente nazionale, due vice presidenti e da 3 a 9 consigliere con votazioni distinte a scrutinio segreto.

Il consiglio è convocato almeno 30 giorni prima della data fissata.

Presidenza Nazionale

Art. 33 - La presidente nazionale ha la rappresentanza del CIF nazionale. Essa convoca la presidenza almeno una volta al mese, redige, sentiti gli altri membri di presidenza, l'ordine del giorno delle riunioni e la relazione annuale delle attività svolte da riferire al consiglio nazionale. Tutti i membri di presidenza devono partecipare attivamente all'attuazione del programma del CIF nazionale contribuendo ciascuna con le proprie specifiche competenze al buon andamento dell' Associazione.

Le vice presidenti sostituiscono la presidente ogni qual volta sia necessario e quando sono a loro delegati particolari compiti.

La segretaria collabora con la presidenza per quanto riguarda l'aspetto organizzativo programmatico, la regolare convocazione degli organi collegiali e la redazione dei relativi verbali.

La tesoriere collabora con la presidenza in modo particolare per quanto riguarda l'aspetto economico amministrativo dell'attività dell' Associazione. Tiene i contatti con i revisori dei conti e con eventuali esperti in materia economico-fiscale che di volta in volta la presidenza ritiene opportuno contattare.

Particolari compiti potranno essere di volta in volta delegati dalla presidenza nazionale ad alcune consigliere o a responsabili di coordinamenti e di gruppi per interventi specifici nazionali i quali dovranno riferire alla presidenza stessa.

TITOLO IV

NORME GENERALI (confronta artt.,16/69 dello Statuto)

Rapporti e Collaborazione organizzativa

Art. 34 - Allo scopo di potenziare le strutture organizzative e di diffondere la presenza associativa, ogni CIF collaborerà, nel rispetto delle singole autonomie, con il consiglio nazionale che svolge azione di coordinamento e di sollecitazione per la costituzione di nuovi CIF.

Rappresentanza Democratica

Art. 35 - Sono ammessi all'esercizio del diritto di voto tutte le aderenti in regola con la carta di adesione e con il versamento della quota associativa.

Tutte le aderenti sono eleggibili, salvo esplicita dichiarazione della propria indisponibilità.

I criteri percentuali della rappresentanza nei diversi congressi vengono stabiliti dal consiglio nazionale, sentito il parere del Coordinamento nazionale delle presidenti regionali.

Modalità di votazione

Art. 36 - Quando si procede all'elezione, al Fine di garantire la rappresentanza delle diverse componenti a norma dello Statuto, tutte le aderenti tranne quelle che abbiano dichiarato la propria indisponibilità, saranno raggruppate in base alla loro qualifica e ove occorra inserite in liste separate. Per ogni lista si stabilirà il numero di preferenze da dare, che di regola sarà uguale alla metà più uno delle candidate da eleggere. Il criterio di formazione delle liste viene stabilito dal consiglio nazionale su proposta del Coordinamento nazionale delle presidenti regionali.

Rinnovabilità del mandato della presidente

Art. 37 - La nomina per il terzo triennio consecutivo della presidente del CIF nelle varie strutture deve essere esplicitamente motivata. Il mandato nella medesima struttura CIF non è rinnovabile più di tre volte.

Incompatibilità

Art. 38 - Qualora a cariche del CIF vengano elette persone per le quali dallo Statuto è sancita l'incompatibilità, esse devono dimettersi dall'uno o dall'altro incarico entro 15 giorni.

In caso di mancata dimissione entro detto termine, il membro eletto decadrà automaticamente dalla carica ricoperta nel CIF. In caso di incompatibilità tra due cariche in diversi CIF, decadrà da quella relativa al CIF a minore ambito territoriale.

Decadenza dall' incarico

Art. 39 - I membri delle presidenze e dei consigli dei vari CIF che senza darne giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive decadono dall'incarico.

Sostituzione

Art. 40 - In caso di cessazione prima del termine dalla carica assunta in forza di elezioni primarie subentrerà la prima delle non elette, fermo restando che l'incarico dura Fino alla naturale scadenza dell' organo. Per la sostituzione dei membri di presidenza i rispettivi consigli procederanno a nuove elezioni.

Qualora la cessazione dalla carica interessi più di un terzo delle componenti, tenuto conto anche delle sostituzioni precedentemente effettuate, si procederà a nuove elezioni.

Convocazioni

Art. 41 - Le convocazioni ordinarie e straordinarie delle assemblee, dei congressi e dei consigli si effettuano mediante avviso scritto da parte delle responsabili e delle presidenti nei tempi previsti dal presente regolamento per ogni struttura. Le convocazioni straordinarie sono obbligatorie ogni qualvolta un terzo delle componenti lo richieda in forma scritta.

VALIDITA' DELLE ASSEMBLEE

Art. 42 - Per la validità delle assemblee, dei consigli e dei congressi, si richiede la presenza della metà più uno delle aventi diritto in prima convocazione, e di un terzo in seconda convocazione. Si richiede la presenza della metà più uno delle aventi diritto per l'approvazione dei bilanci, due terzi in caso di convocazioni straordinarie, o quando si deve deliberare un trasferimento di beni, ovvero per l' approvazione di statuti e di regolamenti di cui all'art. 7, 13 e 17 dello Statuto.

Validità delle decisioni

Art. 43 - Le decisioni vanno sempre prese a maggioranza assoluta delle presenti votanti, restando escluse dal computo per il quorum di maggioranza le astenute e le schede bianche. Ogni qual volta si proceda ad elezione è sufficiente la maggioranza relativa. E' sufficiente altresì, la maggioranza relativa per la proposta da parte dei consigli della tema dei nominativi per la tesoriera. La maggioranza richiesta è di due terzi in caso di trasferimento di beni.

DOCUMENTAZIONE

Art. 44 - A documentare le decisioni assunte dal consiglio nazionale, provinciale, regionale e comunale, nonché dai relativi congressi ed assemblee e per quanto di loro competenza dalle rispettive presidenze dovranno essere redatti con regolarità i verbali delle riunioni. La tenuta dei verbali è compito della segretaria che provvederà a sottoporli alla conoscenza e all'approvazione dei rispettivi consigli.

Gestione straordinaria

Art. 45 - In caso di vacanza per qualsiasi ragione degli organi collegiali dei singoli CIF provinciali e regionali, il consiglio nazionale provvederà a nominare una reggente, affiancata eventualmente da un comitato di reggenza, che assicuri la continuità dell'attività e che resterà in carica per un anno con l'obbligo di convocare entro tale termine il rispettivo organo elettivo per la normalizzazione della situazione.

Trascorso tale termine l'incarico potrà essere rinnovato per un altro anno.

In caso di scioglimento degli organi collegiali comunali, fermo restando il potere del consiglio nazionale di valutare la situazione di vacanza, il potere di nominare la reggente nei termini e con i limiti di cui sopra spetterà al consiglio provinciale in accordo con il consiglio nazionale.

In caso di vacanza degli organi provinciali il consiglio nazionale sentirà il parere del consiglio regionale.

TITOLO V

AUTONOMIA GIURIDICA E FINALITA' UNITARIE (confronta artt.70/83 dello Statuto)

PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICO-FINANZIARI

Art. 46 - In relazione alle previsioni degli artt.71-73 dello Statuto è fatto divieto a ogni presidente (comunale, provinciale, regionale o nazionale) così come a tutte le aderenti di rendersi direttamente intestatarie di beni appartenenti al CIF.

Ove l'indicazione della persona che rappresenta la singola associazione sia richiesta, per i beni immobili, dalla conservatoria dei registri immobiliari, è fatto obbligo ad ogni presidente di curare che la relativa iscrizione, trascrizione o annotazione sia fatta "nella qualità" di rappresentante del singolo CIF (comunale, provinciale, regionale o nazionale). Ciascuna presidente che cessa dal suo mandato è obbligata ad effettuare le relative comunicazioni alle singole conservatorie dei registri immobiliari perchè annotino, in luogo del precedente, il nome della nuova rappresentante e restando obbligata in proprio per ogni conseguenza pregiudizievole che al singolo CIF possa derivare dalla omissione di tale comportamento.

Art.47 - A ciascuna componente del consiglio è riconosciuto il potere di denuncia di cui al successivo art. 51 ogni qual volta la presidente non provveda alla tempestiva convocazione del consiglio per gli adempimenti di cui all'art.76 dello Statuto.

Art. 48 - Ogni CIF locale è tenuto a comunicare, a scopo meramente conoscitivo, i propri bilanci preventivi e consuntivi al CIF di competenza territoriale più ampia. I bilanci del CIF provinciale vengono trasmessi sia al CIF regionale che al nazionale.

Art.49 - Ai bilanci CIF devono essere allegati i bilanci degli enti di cui all'art. 7 e 13 dello Statuto.

Art. 50 - I revisori dei conti (in relazione alle previsioni dell'art. 81 dello Statuto) sono scelti fra persone che abbiano particolare competenza in campo amministrativo e contabile.
I revisori sono nominati dalla stessa assemblea (consiglio comunale, provinciale, regionale o nazionale) che elegge i corrispondenti organi direttivi dei singoli CIF.
Non possono essere eletti alla carica di revisori dei conti, o se eletti decadono dall'incarico, i parenti e gli affini delle dirigenti entro il 1° grado e coloro che sono legati al CIF o ad enti costituiti ai sensi dell'art. 7 dello Statuto da un rapporto di lavoro.

Art. 51 - Ciascuna componente di un consiglio del CIF (comunale, provinciale, regionale o nazionale) ove accerti irregolarità amministrative o contabili o qualsiasi altra omissione o mancanza imputabile al consiglio di cui fa parte, alla rispettiva presidenza o a un singolo membro di quest'ultima, può farne denuncia ai revisori dei conti per i provvedimenti di competenza e in difetto di un loro tempestivo intervento, può darne direttamente comunicazione al consiglio nazionale per i provvedimenti di cui all'art. 82 dello Statuto.

Ciascuna componente può analogamente dare comunicazione al consiglio nazionale di atti che, pur non incidendo su profili di ordine patrimoniale, mettano in gioco il buon nome del CIF nonché di ogni altro comportamento che non si concili con le finalità del CIF e con le linee deliberate dal congresso

nazionale.

SANZIONI

Art. 52 - In relazione alle previsioni dell'art. 82 dello Statuto il consiglio nazionale, a seconda della gravità dei fatti accertati, ed esperite, se del caso, indagini supplementari, potrà applicare una delle seguenti sanzioni:

- a) censura semplice alla presidenza CIF (comunale, provinciale, regionale o nazionale) o alla singola componente di un consiglio (comunale, provinciale, regionale o nazionale);
- b) richiesta formale alla presidenza del CIF o alla componente del singolo consiglio di dimettersi dalla carica, dando luogo alla procedura prevista, a termine di regolamento e di Statuto;
- c) dichiarazione di decadenza nei confronti di singole persone o dell'intero consiglio;
- d) inibizione al CIF periferico (comunale, provinciale, regionale) dall'usare per ogni ulteriore attività, comunque svolta e da chiunque attuata, il nome del CIF.

Gennaio 1994